

Formulario commentato

Ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto deve essere proposto entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione (art. 203 CdS).

Il ricorso, prodotto in carta semplice, può essere inviato a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r.

Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta: **(a)** se ritiene fondata l'opposizione, emette, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, ordinanza motivata di archiviazione; **(b)** se, invece, ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2, del codice della strada.

Il ricorso al Prefetto e il procedimento che ne segue è esaminato nei parr. 33 e ss.

Il ricorso è inammissibile ove si sia proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

A norma dell'art. 202, comma 1, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. **Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.** La riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (art. 20, comma 5-bis, d.l. 21 giugno 2013, n. 69).

È utile sottolineare che il trasgressore, che versi in condizioni economiche disagiate, può chiedere, ai sensi dell'art. 202-bis del codice della strada, la ripartizione del pagamento in rate mensili a condizione che: **1)** la sanzione amministrativa pecuniaria (o più sanzioni accertate contestualmente con uno stesso verbale) sia di importo superiore a euro 200,00; **2)** il reddito imponibile complessivo non superi l'importo di euro 10.628,16; nell'ipotesi di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. L'istanza va presentata al Prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo

del comma 1 dell'art. 208; è presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. **La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'art. 204-bis.**

L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000,00.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, comma 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.